

PROCEDURE AMMINISTRATIVE (pre e post arrivo) CITTADINI NON UE

Normativa di riferimento

Il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - (Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998), integrato dalla normativa europea e regionale di settore, rappresenta la pietra angolare del sistema di immigrazione italiano. È un articolato complesso di norme che si compone di 49 articoli, suddivisi in 6 Titoli. Esso ha introdotto importanti novità come ad esempio il *sistema delle quote d'ingresso*, inteso come momento d'incontro fra domanda ed offerta di manodopera estera, il quale permette al/la lavoratore/trice straniero/a di entrare nel mercato del lavoro italiano tramite una chiamata diretta del/la datore/trice di lavoro. Il T.U. inoltre ha previsto la possibilità del ricongiungimento familiare per gli/le cittadini/e stranieri/e regolarmente residenti sul territorio nazionale ed in generale ha esteso ad essi/e una serie di diritti, che prima non erano contemplati dal sistema normativo italiano.

La Direttiva Europea 2005/71 del 12 ottobre 2005 definisce le condizioni per l'ammissione di ricercatori/trici di Paesi terzi all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea per soggiorni superiori a tre mesi. Tale Direttiva è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 17 del 9 gennaio 2008 (G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008), che stabilisce che l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote stabilite all'articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 286/1998 è consentito a favore di cittadini/e stranieri/e in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. L'Istituto di ricerca che ha selezionato lo/a studioso/a è tenuto a stipulare con lo/a stesso/a una Convenzione di accoglienza, che disciplina il reciproco impegno delle parti.

La Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1886 del 17 marzo 2014 ha apportato ulteriori rilevanti modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione dalla L. n. 9 del 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) in tema di ingresso per ricerca scientifica (art.27 ter) e di lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater - Carta Blu UE). La "Convenzione di accoglienza" legata alla procedura di ingresso per motivi di ricerca da Paesi extra UE è stata modificata, inserendo una specifica alla voce "lavoro autonomo", che comprende anche i casi di "collaborazione di ricerca sottesa da accordi o convenzioni tra l'Università/Ente di ricerca" e appone una nota, attraverso cui l'Istituzione ospitante accerta e dichiara la sussistenza delle risorse in favore del/la ricercatore/trice, anche se provenienti da altra fonte: *"L'istituto di ricerca accerta e dichiara la sussistenza di risorse mensili anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile"*.

Il 20 giugno 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018, che recepisce la Direttiva UE 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei/le cittadini/e di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari, che modifica il Testo Unico dell'Immigrazione agli articoli 27-bis, 27-ter, 39 e 39-bis; abroga l'articolo 22, comma 11-bis in materia di prolungamento del permesso di soggiorno dopo la conclusione del percorso formativo; introduce all'articolo 39-bis-1, il permesso di soggiorno, per ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori/trici e studenti/esse (attesa occupazione), modifica la denominazione stessa dell'art. 27ter da "Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica" a "Ingresso e soggiorno per ricerca".

Il Decreto-Legge n. 130 del 21/10/2020 tra le altre novità, all'art. 1 f) ha introdotto una modifica all'articolo 27-ter, comma 9-bis del T.U. Immigrazione, sopprimendo l'obbligo da parte del/la ricercatore/trice di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o il possesso di una polizza assicurativa contro il rischio di malattie, infortunio e maternità valida sul territorio nazionale, nelle richieste di permessi di soggiorno per attesa occupazione.

Ingresso e soggiorno per ricerca (Art. 27 ter, D.lgs. 286/98)

Nulla Osta per ricerca

L'articolo 27ter del TU per l'Immigrazione, modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n.17 e dal D. Lgs. 71/2018 regola l'ingresso e il soggiorno per ricerca per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, a favore di stranieri/e in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di Dottorato.

Il/La cittadino/a straniero/a è chiamato/a "ricercatore" ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nell'articolo ed è selezionato/a da un Istituto di ricerca iscritto in un apposito elenco depositato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca.

L'ingresso per motivi di ricerca prevede la richiesta di un *Nulla Osta per ricerca* da parte dell'Istituto ospitante ed ha alla base un accordo tra le due parti, denominato 'Convenzione di Accoglienza' con cui l'Istituto si impegna ad accogliere ed a fornire una serie di garanzie al/la ricercatore/trice, mentre quest'ultimo/a si impegna a realizzare un progetto di ricerca approvato dall'Istituto di accoglienza.

Convenzione di Accoglienza

All'interno della Convenzione di Accoglienza sono definiti il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del/la ricercatore/trice, nonché le risorse mensili messe a sua disposizione; è descritto il progetto di ricerca, che deve essere approvato dagli Organi di amministrazione dell'Istituto, la durata, le strutture dell'Ateneo in cui esso verrà svolto, il tipo di contratto che verrà stipulato (lavoro autonomo, borsa di addestramento alla ricerca, lavoro subordinato con contratto di categoria o contratto di collaborazione coordinata e continuativa), l'impegno dell'Istituto a sostenere tutte le spese connesse al contratto di ricerca, la messa a disposizione di risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale (importo che varia di anno in anno); le eventuali spese per il viaggio di ritorno nel Paese di provenienza o di origine e la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il/la ricercatore/trice ed i familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere alla loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Da parte del/la ricercatore/trice è esplicitato l'impegno a realizzare il progetto di ricerca, precedentemente approvato. La Convenzione decade in caso di diniego del Nulla Osta.

La domanda di *Nulla Osta per ricerca* è presentata dall'Istituto ospitante allo Sportello Unico per l'Immigrazione (presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente) nel luogo ove si svolgerà il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla non sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del/la ricercatore/trice nel territorio nazionale, rilascia il Nulla Osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta o, entro lo stesso termine, comunica al/la richiedente il rigetto. Il Nulla Osta è trasmesso in via telematica dallo Sportello Unico agli Uffici consolari all'estero per il rilascio del Visto di ingresso. Il Nulla Osta per ricerca può essere richiesto anche dal/la cittadino/a extra UE, che si trova già sul territorio italiano ad altro titolo. In tal caso, una volta ottenuto il Nulla Osta, il permesso di soggiorno per ricerca viene rilasciato in esenzione dal visto.

Dal 1° luglio 2009 è attiva la procedura informatizzata per la presentazione delle domande di Nulla Osta.

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

Visto di ingresso per ricerca.

Il Visto d'ingresso per ricerca è emesso in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di visto ed è rilasciato per la stessa durata e con le stesse motivazioni del Nulla Osta per ricerca. Il/la ricercatore/trice ha sei mesi di tempo dalla data di emissione del Nulla Osta, per richiedere un Visto d'ingresso per ricerca alla rappresentanza consolare o diplomatica italiana del Paese in cui risiede.

Caso particolare: Visto per attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie

Per queste casistiche il rilascio del Visto è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Salute del titolo di studio conseguito dal/la ricercatore/trice; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il/la Responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 9245 del 20/12/2011).

Registrazione presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione/Prefettura

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale lo/a studioso/a deve recarsi presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione o la Prefettura locale (dipende dalle realtà territoriali), per dichiarare la propria presenza sul territorio italiano e per la sottoscrizione della modulistica necessaria a richiedere il Permesso di soggiorno. A seguito della registrazione, il/la ricercatore/trice si recherà all'Ufficio postale, per inviare alla Questura la richiesta di Permesso di soggiorno.

Una volta spedito il kit all'Ufficio postale, il/la ricercatore/trice riceverà:

- una ricevuta postale che, in attesa del rilascio del tesserino elettronico, è valida come permesso di soggiorno temporaneo e con la quale il/la ricercatore/trice può iniziare a prestare la propria attività lavorativa. Nella stessa ricevuta postale o in un documento a parte che potrebbe essergli/le consegnato contestualmente, sarà indicata la data per l'appuntamento obbligatorio per i rilievi foto-dattiloscopici presso l'Ufficio Immigrazione della Questura della città italiana in cui risiede per svolgere l'attività di ricerca;
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Il/la ricercatore/trice è tenuto a presentarsi all'appuntamento per i rilievi foto-dattiloscopici presso l'Ufficio Immigrazione della Questura nel giorno indicato nel documento ricevuto all'Ufficio postale.

Permesso di soggiorno per ricerca.

La durata del Permesso di soggiorno per ricerca è pari a quella del programma di ricerca. Nel caso in cui il/la ricercatore/trice entri in Italia sulla base di programmi di mobilità dell'Unione europea o multilaterali il permesso deve riportare un riferimento ad essi.

Al/la titolare di un permesso di soggiorno per ricerca viene riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare solo del/la coniuge e dei/le figli/e minori, indipendentemente dalla durata del permesso. In caso di richiesta del familiare al seguito, i tempi di rilascio del Nulla Osta sono gli stessi previsti per il rilascio del Nulla Osta al/la ricercatore/trice, ossia 30 giorni, se le due richieste sono contestuali. Il/la ricercatore/trice titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro

dell'UE ha diritto e, nel caso, anche i suoi familiari, di mobilità di breve o lunga durata sul territorio italiano a determinate condizioni sancite dal D. Ldg. 71/2018.

Ingresso in Italia di ricercatori extra-UE in possesso di permesso di soggiorno di un altro Paese Schengen.

Il D.Lgs. 71/2018 ha previsto che un/a ricercatore/trice extra UE, titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato/a a soggiornare sul territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni.

Durata della permanenza in Italia:

a) Soggiorni inferiori a 180 giorni

Quando ricorrono tali condizioni, non è necessario fare richiesta di Nulla Osta online, purché il permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato UE copra l'intero periodo di mobilità in Italia del/la ricercatore/trice. In questo caso il/la ricercatore/trice non è tenuto/a nemmeno a richiedere un permesso di soggiorno italiano, ma è sufficiente che l'Ateneo che lo/a ospita ne dia comunicazione dell'arrivo allo Sportello Unico per l'Immigrazione/Prefettura della città in cui si svolge l'attività di ricerca. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, lo Sportello Unico per l'Immigrazione/Prefettura, acquisito il parere della Questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale del/la ricercatore/trice ha facoltà di opporsi alla sua mobilità, dandone comunicazione all'Ateneo. In tal caso, il/la ricercatore/trice è tenuto/a a cessare immediatamente tutte le attività e a lasciare il territorio nazionale. Se, invece, la durata del permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato UE non dovesse coprire l'intero periodo di mobilità, il/la ricercatore/trice potrà fare ingresso in Italia senza bisogno di visto, ma sarà necessario richiedere il Nulla Osta online e procedere con le pratiche per la richiesta del Permesso di soggiorno.

b) Soggiorni superiori a 180 giorni

Per soggiorni superiori a 180 giorni il/la ricercatore/trice titolare di permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a fare ingresso in Italia senza necessità di visto e a soggiornare sul territorio nazionale per svolgere attività di ricerca, tuttavia previo rilascio di Nulla Osta e la richiesta di permesso di soggiorno in Italia. Del rilascio vengono informate le autorità competenti del primo Stato membro.

In attesa del rilascio del Nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno, è consentito al/la ricercatore/trice di svolgere attività di ricerca, a condizione che il permesso di soggiorno rilasciato dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia stato superato un periodo di 180 giorni nell'arco di 360 giorni.

Rinnovo del permesso di soggiorno

Se il progetto di ricerca del/la ricercatore/trice è prorogato, può essere rinnovato il permesso di soggiorno per ricerca alle stesse condizioni per cui esso era stato rilasciato originariamente e per una durata pari alla proroga. L'Ufficio competente di Ateneo fornirà le indicazioni alle strutture interne sui documenti da presentare e sulla procedura da seguire. In questo caso è necessario procedere anche al rinnovo della Convenzione di Accoglienza. In caso di diniego da parte delle Autorità competenti, il rinnovo della Convenzione di Accoglienza decade automaticamente.

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura competente almeno 60 giorni prima della scadenza, per le opportune verifiche di sussistenza delle motivazioni, che ne hanno consentito

il rilascio (per le reali tempistiche si suggerisce di informarsi presso le locali Questure, poiché il panorama nazionale in queste materie varia di città in città).

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

A conclusione del progetto di ricerca e alla scadenza del Permesso di soggiorno il/la ricercatore/trice può fare richiesta del c.d. "permesso per attesa occupazione" (introdotto dal D.lgs. n.71/2018 - articolo 39 bis-1), che viene emesso al fine di consentire allo/a studioso/a di cercare un'occupazione o avviare un'impresa "coerente con il percorso formativo completato". La sua durata varia da 9 a 12 mesi, a discrezione della Questura che lo rilascia. In alternativa lo/a studioso/a può chiedere la conversione del Permesso per avviare un'attività, coerente con il progetto di ricerca completato.

A questo fine occorre che il/la ricercatore/trice:

- presenti la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa (DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro - l'atto formale che determina l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona.). Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro;
- in alcune città, sedi di Università, è richiesta anche l'iscrizione anagrafica.

Tuttavia, il tema del Permesso di soggiorno per attesa occupazione introduce anche altre varianti, a seconda del territorio nel quale esso viene richiesto.

A livello nazionale il funzionamento dei Centri per l'Impiego è regolato sulla base del vincolo della residenza (articolo 11, comma 1, lett. c del decreto legislativo n. 150/2015), quindi, per usufruire dei servizi dei Centri bisogna essere residenti in una qualsiasi città, anche diversa da quella sede del Centro, ma comunque essere residenti. Come disposto dall'articolo 23ter comma 9bis, oltre alla disponibilità a svolgere l'attività lavorativa è necessario anche iscriversi alle liste dei disoccupati del Centro per l'Impiego del territorio. Se il/la ricercatore/trice, una volta terminato il contratto, ha diritto a un'indennità di disoccupazione, l'iscrizione avviene automaticamente e quindi può procedere alla richiesta del permesso di soggiorno. Invece, se non percepisce un'indennità di disoccupazione, l'iscrizione alle liste è subordinata al requisito della residenza (questo requisito è stabilito dalla disciplina dei Centri per l'impiego e non dal TU per l'Immigrazione). Poiché senza la residenza non ci si può iscrivere e senza iscrizione non si può chiedere il Permesso di soggiorno, è suggerito provvedere all'iscrizione nel registro dei residenti, prima che sia terminata l'attività di ricerca. Inoltre, la stessa DID richiede di essere perfezionata presso il Centro per l'Impiego, che va selezionato online. Infine, sempre presso il Centro per l'impiego si dovrebbe firmare il *Patto di Servizio*, ma anche in questi casi il requisito della residenza diventa necessario.

Passaggio da permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per ricerca

Con il possesso del permesso di soggiorno per studio si può ottenere anche il passaggio al permesso di soggiorno per ricerca. In questo caso, se il/la cittadino/a extra UE si trova già sul territorio italiano, è necessario comunque procedere alla richiesta di Nulla Osta, ma la procedura prevede l'esenzione dalla richiesta di visto (richiesta di Nulla Osta in esenzione di visto).

Codice Fiscale - CF

Il Codice Fiscale (CF) costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche. L'unico Codice Fiscale valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

L'attribuzione del Codice Fiscale ai/le cittadini/e stranieri/e è fatta dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione, anche nei casi di lavoro subordinato e ricongiungimento familiare attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il/la ricercatore/trice riceve anche il certificato di attribuzione del Codice Fiscale. Il Codice Fiscale potrebbe essere anche richiesto, prima dell'arrivo in Italia del/la ricercatore/trice, in modo che il ricercatore/trice ne sia già provvisto/a al suo arrivo. Pertanto, i/le cittadini/e residenti all'estero, che hanno necessità del Codice Fiscale prima dell'ingresso in Italia, ne chiedono l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza. Il Codice Fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria.

Attenzione: il Nulla Osta cartaceo presenta un Codice Fiscale, attribuito automaticamente dal sistema. Tale codice non è tuttavia un Codice fiscale a tutti gli effetti, come quello ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, non essendo, tra l'altro, un codice alfanumerico.

Assicurazione sanitaria

Tutti/e gli/le stranieri/e non appartenenti all'Unione Europea (extra UE) soggiornanti in Italia con regolare permesso di soggiorno per:

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- motivi familiari
- asilo politico (compresi i rifugiati)
- asilo umanitario - protezione temporanea
- protezione sociale
- minori stranieri
- donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio/a
- ospitalità in centri di accoglienza - minori in attesa di adozione
- richiesta della cittadinanza (ossia tutti coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento)
- detenuti/e ed internati/e, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena
- rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi
- pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso)

hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e alla conseguente scelta del Medico di famiglia e/o del Pediatra. L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Esistono due possibilità per essere in regola con la copertura sanitaria sul territorio italiano:

- sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della maternità;

- iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagando una quota fissa annuale, non frazionabile, che varia a seconda della tipologia di Permesso di soggiorno e del reddito. Con l'iscrizione volontaria possono essere assistiti anche figli a carico ed avere il Pediatra di libera scelta con validità annuale da rinnovare.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i/le cittadini/e stranieri/e titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.

Con l'iscrizione al SSN si ha diritto al rilascio della Tessera Sanitaria (TS). Il Distretto Sanitario di competenza, in base alla dimora abituale rilascerà una Tessera Sanitaria con scadenza limitata (3 mesi prorogabili) oppure, nel caso di iscrizione volontaria, la validità sarà dalla data di pagamento fino alla fine dell'anno solare.

Per ottenere le prestazioni sanitarie si deve presentare, assieme a un documento di identità, la tessera sanitaria valida alla data della prestazione, che dà diritto all'accesso alle prestazioni sanitarie a parità di condizioni con il/la cittadino/a italiano/a.

Per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento. È necessario esibire il Permesso di soggiorno, il Codice Fiscale e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione scritta da parte dello/a straniero/a di dimora abituale).

Con alcuni Stati sono in vigore accordi di sicurezza sociale che prevedono la copertura sanitaria, limitata alle sole cure urgenti in caso di temporaneo soggiorno in Italia, per alcune categorie di assistiti/e, dietro presentazione di un attestato di copertura sanitaria. Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario presentare: un documento d'identità e il modulo rilasciato dallo Stato di provenienza valido. Resta a carico del/la paziente il pagamento del ticket e la quota regionale.

Stato	Attestato da presentare
Australia	Medicare
Paesi Ex Jugoslavia*	OBR7
Argentina	I/RA-1
Brasile	IB/2
Capoverde	111
Principato di Monaco	MIC/8
San Marino	ISMAR/8
Tunisia	ITN/11

La mancata regolarità dell'iscrizione comporta l'intero pagamento delle prestazioni sanitarie erogate.

Anche in presenza di una polizza assicurativa privata è previsto il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie erogate. Sarà cura dell'interessato/a presentare richiesta di rimborso alla propria compagnia di assicurazione. In alcune città sono presenti anche Ambulatori dedicati ai/le cittadini/e stranieri/e, con servizi di mediazione culturale finalizzati all'abbattimento delle barriere linguistiche, con personale opportunamente formato. L'iscrizione al SSN o una copertura assicurativa nei casi di ricercatori/trici in Italia con Permesso di soggiorno per ricerca sono a carico della struttura scientifica

ospitante ed estese anche ai familiari a vario titolo ricongiunti.

Vale la pena sottolineare il fatto che un ostacolo può essere rappresentato dal fatto che l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ha la durata di un anno solare, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre e l'importo che si deve versare rimane lo stesso sia che ci si iscriva a gennaio che a novembre o a dicembre. Alcune Università hanno pertanto ovviato al problema stipulando un'assicurazione privata per due mesi (novembre e dicembre) facendo quindi partire l'iscrizione al SSN dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.

Ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai/le cittadini/e extra UE, che vivono in Italia e possiedono un permesso di soggiorno valido di almeno 12 mesi. La domanda può essere fatta anche mentre si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno (prima emissione con un visto valido della durata di 12 mesi o rinnovato). Coloro che possiedono un visto per ricerca possono richiedere il ricongiungimento familiare a prescindere dalla durata del permesso (o del visto). I membri della famiglia eleggibili sono quelli previsti dal Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 lettere a) e b) comma 1 dell'art. 29 (coniuge e figli/e minori). La procedura di ricongiungimento familiare può essere di due tipi: procedura per il ricongiungimento familiare e procedura per il ricongiungimento con familiare al seguito. Le Prefetture forniscono assistenza per l'attivazione della procedura.

- Ricongiungimento

È il caso in cui i familiari arrivano in Italia successivamente rispetto all'arrivo del/la ricercatore/trice. In questo caso essi hanno bisogno di un *Visto per motivi familiari* per entrare in Italia. Il Visto è rilasciato in base al Nulla Osta richiesto alla Prefettura dal/la familiare già in Italia (il richiedente). Il Nulla Osta è rilasciato entro 90 giorni. Viene data priorità ai/alle richiedenti in possesso di un Visto per ricerca. Al/alla richiedente è richiesta prova del rapporto di parentela, di risorse adeguate e, eventualmente, di un contratto di locazione o la dichiarazione di ospitalità.

- Familiare al seguito

È il caso in cui il/la richiedente e il/i suo/i familiare/i intendono arrivare in Italia contemporaneamente. È necessario che il/la richiedente abbia già ottenuto il Visto d'ingresso in Italia (per almeno un anno), ma non sia ancora arrivato/a. I possessori di Visto per ricerca possono farne richiesta indipendentemente dalla durata del Visto. La richiesta di Nulla Osta è fatta da una persona delegata (cittadino/a italiano/a o europeo/a o extra UE, che vive regolarmente in Italia e possiede un Permesso di soggiorno valido) per conto del/la richiedente. La procedura di Nulla Osta richiede al massimo 90 giorni e i documenti richiesti sono gli stessi previsti per la procedura online per il ricongiungimento familiare.